



**Comune di Montescudo – Monte Colombo**  
Provincia di Rimini



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 44**

**Seduta del 06/08/2020**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2020.**

L'anno duemilaventi, il giorno sei del mese Agosto alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Comune su intestato.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>N.</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Carica</b>	<b>Presenza</b>
1	CASTELLARI ELENA	Sindaco	Presente
2	CASADEI MAURIZIO	Consigliere	Presente
3	SANCHI CLAUDIA	Consigliere	Presente
4	BALDACCI GIAN MATTEO	Consigliere	Presente
5	BERTOZZI ANTONIO	Consigliere	Presente
6	BALDACCI MICHELE	Consigliere	Presente
7	FIORANI MIRCO	Consigliere	Presente
8	MONTINARO GABRIELLA	Consigliere	Assente Giust.
9	RANIERI BERNADETTA CECILIA	Consigliere	Assente Giust.
10	MARSETTI SHELINA	Consigliere	Presente
11	COSTA JENNIFER	Consigliere	Assente Giust.
12	TORDI SIMONE	Consigliere	Presente
13	ANTICO ANDREA	Consigliere	Assente Giust.

Tot. Presenti N. 9	Tot. Assenti N. 4
--------------------	-------------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sindaco, Elena Castellari.

Partecipa Il Vice Segretario Comunale Silvia Bartoli, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è Pubblica.

Nominati scrutatori i Signori: BALDACCI GIAN MATTEO, FIORANI MIRCO, TORDI SIMONE.

Partecipa l'assessore esterno:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata da AREA FINANZIARIA E TRIBUTI sono stati espressi i seguenti pareri allegati alla delibera:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:  
Parere Favorevole
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:  
Parere Favorevole

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:



**Comune di Montescudo – Monte Colombo**  
Provincia di Rimini



**AREA FINANZIARIA E TRIBUTI**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO**  
n. 38 del 10/07/2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2020.**

**PREMESSO** che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

**CONSIDERATO** che il citato articolo 1, al comma 738 prevede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

**PRESO ATTO** che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

**VERIFICATO** che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

**RILEVATO** che, ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**VERIFICATO** che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

**RILEVATO**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali, e dunque *ex-lege*:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

**RILEVATO** che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

**PRESO ATTO** che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

**CONSIDERATO** che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

**VISTO** il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

**CONSIDERATO** che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

**VISTO** il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**VISTO** il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28, dell'art. 1, della Legge n. 208/2015.

**CONSIDERATO** che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune, negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

**VISTO** il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**RILEVATO** che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

**PRESO ATTO** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

**RIMARCATO** che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757, formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

**EVIDENZIATO** che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la delibera di Consiglio Comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

**ATTESO** che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**RILEVATO** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**EVIDENZIATO** che la mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

**RILEVATO** che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

**CONSIDERATO** che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

**VERIFICATO** che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

**RITENUTO** opportuno, applicare aliquote che consentono di replicare una situazione analoga a quella dell'anno 2019, sia in ragione della necessità di mantenere un gettito invariato, sia per confermare il medesimo carico fiscale ai soggetti passivi IMU, come eventualmente modificati a seguito l'istituzione della "nuova" IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 739 e seguenti della Legge n. 160/2019;

**PRESO ATTO** che, rispetto alla precedente situazione normativa, non sono più previste agevolazioni ai soggetti passivi iscritti all'AIRE, nel caso in cui sono pensionati nel paese di residenza;

**ATTESO** che questa Amministrazione intende contenere il carico fiscale di tali soggetti passivi che, non potendo più godere delle agevolazioni statali avrebbero un maggior onere con riferimento alla "nuova" IMU;

**RILEVATO** che per contenere l'ammontare dovuto ai predetti soggetti passivi è possibile ridurre l'aliquota che, a tal fine, viene fissata ad un'aliquota pari all'0,1 per mille;

**DATO ATTO** che le disposizioni intervenute per la "nuova" IMU mantengono la detrazione di € 200,00 per le abitazioni principali di lusso, ossia in categoria A/1, A/8 e A/9 e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, con le medesime finalità degli IACP;

**CONSIDERATO** che sulla base dei criteri illustrati, tesi a replicare la situazione della precedente IMU, si propone di applicare per l'anno 2020, le seguenti aliquote:

ALIQUOTE IMU - 2020		
Tipologia	aliquota per mille	detrazione
Abitazione principale di lusso, categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (massimo una unità per categoria C/2, C/6 e C/7)	4,0	200,00 €
Abitazione posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, da soggetti AIRE, per una sola unità immobiliare, purché già pensionati nel paese di residenza e a condizioni che non risulti locata o concessa in comodato d'uso.	0,1	
Abitazione di soggetti AIRE, in situazione diversa rispetto al punto precedente	10,6	
Abitazione a disposizione	10,6	
Abitazione concessa in comodato d'uso con contratto registrato, a parenti di primo grado, purché sia presentata apposita comunicazione al Comune ( a queste unità immobiliari si applica anche l'abbattimento del 50% di legge)	7,6	
Abitazione concessa in locazione con contratto registrato a canone concordato, con asseverazione di una delle associazioni di categoria (a queste unità immobiliari si applica anche l'abbattimento del 25% di legge)	7,6	
Abitazione utilizzata come abitazione principale, concessa in locazione con contratto registrato	7,6	
alloggi regolarmente assegnati dagli ex istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, con le medesime finalità degli IACP.	7,6	200,00 €
Fabbricati rurali ad uso strumentale, categoria D/10	0,0	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati	1,5	
Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/10, al gruppo B, gruppo C, ad esclusione di C/6 e C/7, destinati all'esercizio d'impresa dal soggetto passivo o dal conduttore individuato con contratto di locazione regolarmente registrato.	7,6	
Aree fabbricabili	10,6	
Terreni agricoli, ad eccezione di quelli montani considerati esenti ex-lege	10,6	
Per le rimanenti unità immobiliari	10,6	

**RIMARCATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

**RILEVATO** che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

**RICHIAMATI** l'art. 107, del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**VISTI** i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

**VISTO** il parere favorevole obbligatorio, espresso ai sensi dell'art.32, comma 2, del vigente Statuto comunale dai Consigli di Municipio di Monte Colombo e di Montescudo, in data 22/07/2020;

### PROPONE

1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020:

ALIQUOTE IMU - 2020		
Tipologia	aliquota per mille	detrazione
Abitazione principale di lusso, categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (massimo una unità per categoria C/2, C/6 e C/7)	4,0	200,00 €
Abitazione posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, da soggetti AIRE, per una sola unità immobiliare, purché già pensionati nel paese di residenza e a condizioni che non risulti locata o concessa in comodato d'uso.	0,1	
Abitazione di soggetti AIRE, in situazione diversa rispetto al punto precedente	10,6	
Abitazione a disposizione	10,6	
Abitazione concessa in comodato d'uso con contratto registrato, a parenti di primo grado, purché sia presentata apposita comunicazione al Comune ( a queste unità immobiliari si applica anche l'abbattimento del 50% di legge)	7,6	
Abitazione concessa in locazione con contratto registrato a canone concordato, con asseverazione di una delle associazioni di categoria (a queste unità immobiliari si applica anche l'abbattimento del 25% di legge)	7,6	



Abitazione utilizzata come abitazione principale, concessa in locazione con contratto registrato	7,6	
alloggi regolarmente assegnati dagli ex istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, con le medesime finalità degli IACP.	7,6	200,00 €
Fabbricati rurali ad uso strumentale, categoria D/10	0,0	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati	1,5	
Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/10, al gruppo B, gruppo C, ad esclusione di C/6 e C/7, destinati all'esercizio d'impresa dal soggetto passivo o dal conduttore individuato con contratto di locazione regolarmente registrato.	7,6	
Aree fabbricabili	10,6	
Terreni agricoli, ad eccezione di quelli montani considerati esenti ex-lege	10,6	
Per le rimanenti unità immobiliari	10,6	

3) Di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;

4) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

### **PROPONE**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi, Dott.ssa Tiraferri, illustra la proposta di deliberazione.

Al termine, il Sindaco chiede se vi siano interventi.

Interviene il Cons. Tordi il quale afferma che le aliquote sono accettabili ma sono un elemento parziale di una politica complessiva che non condivide. Afferma di contestare come vengano reperiti i fondi per la riduzione della tassazione, eccezioni già dedotte anche in occasione di precedenti interventi consigliari..

Al termine dell'intervento si passa alla votazione, che riporta il seguente esito:

Con 7 voti favorevoli e 2 voti contrari (Tordi e Marsetti) resi nei modi di legge dai 9 consiglieri presenti e votanti :

#### DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi art.134, 4° comma del TUEL 267/2000, con successiva separata votazione che riporta il seguente esito: 7 voti favorevoli e 2 voti contrari (Tordi e Marsetti) resi nei modi di legge dai 9 consiglieri presenti e votanti.

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
ELENA CASTELLARI

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005  
e ss.mm*

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
SILVIA BARTOLI

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005  
e ss.mm*